Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII **Roma — Martedì, 20 luglio 1926** **Numero 166**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — **Ancona:** *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — **Bolzano:** *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — **Cosenza:** (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: Dino Sforzini. — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zaculti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi. — *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1181, riguardante la nomina in ruolo al gruppo C delle impiegate in servizio nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1926, n. 162, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 2 dove è detto « . . . . . non sono applicabili i benefici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46 » deve invece leggersi « . . . . . non sono applicabili i benefici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 (1° e 2° comma) », come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione:

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1926.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Comune di Busto Arsizio: Obbligazioni dei prestiti civici estratte a tutto il 1° ottobre 1925 e non presentate per il rimborso.

Città di Torino: Elenco delle obbligazioni del prestito civico del 1914, sorteggiate nella 8ª estrazione del 7 luglio 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1522.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1206.

Autorizzazione al comune di Rovello a mutare la propria denominazione in quella di Rovello Porro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta l'istanza in data 15 aprile 1926, con cui il sindaco di Rovello, in esecuzione della deliberazione consigliare del 1° novembre 1925, chiede che la denominazione del Comune sia mutata in « Rovello Porro »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Como, con i poteri del Consiglio provinciale, nell'adunanza del 26 novembre 1925;

Veduta la lettera 15 febbraio 1926, n. 331741, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - dichiara che da parte di quell'Amministrazione nulla osta al proposto mutamento di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rovello, in provincia di Como, è autorizzato a mutare la propria denominazione in « Rovello Porro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 78. — COOP

Numero di pubblicazione 1523.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1207.

Abrogazione del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, concernente la esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge n. 100 del 31 gennaio 1926;

Riconosciuta la opportunità e la convenienza di abrogare il predetto Regio decreto-legge e di conservare unicamente quelle esenzioni dalle tasse postali che risulteranno giustificate in seguito a revisione;

Ritenuto che concorrano le ragioni di urgenza e di assoluta necessità previste dall'art. 3 della legge n. 100 del 31 gennaio 1926 sopracitata;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato.

Art. 2.

Gli Enti, Corpi ed Istituti, le cui spese non sono a totale carico dell'Erario, e che, all'entrata in vigore del presente decreto, godono della esenzione dalle tasse postali con le norme e condizioni stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge suindicato, continueranno a goderla, con le norme e condizioni medesime, purchè la esenzione sia ritenuta giustificata in seguito ad apposita revisione da disporsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati.

Art. 3.

Gli Enti, Corpi ed Istituti, che all'entrata in vigore de presente decreto godono la facoltà di spedire senza franca tura, mediante canone, il loro carteggio ordinario in forza dell'art. 7 del R. decreto-legge sopracitato, continueranno a goderla nei medesimi limiti, purchè la facoltà stessa sia ritenuta giustificata dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati, e a condizione che la misura del canone annuale dovuto da detti Enti non sia inferiore a L. 1000, nè superiore a 2000, e che essi corrispondano all'Azienda delle poste e dei telegrafi la somma fissa annua di L. 300, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione e di contabilità a decorrere dal 1° luglio 1926.

Art. 4.

La revoca delle concessioni di esenzione dalle tasse postali, che saranno ritenute non giustificate in seguito alla revisione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è disposta con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 79. — COOP

Numero di pubblicazione **1524**.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. **1208**.

Concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti, del recapito della propria corrispondenza in loco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Vista la legge 11 maggio 1913, n. 503;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2668;

Visto il R. decreto-legge del 19 febbraio 1925, n. 196, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge n. 100 del 31 gennaio 1926;

Considerato che ricorrono le ragioni di necessità e di assoluta urgenza di disciplinare, nell'interesse dell'industria e del commercio, il recapito delle corrispondenze che Banche, Ditte, Istituti ed Enti in genere hanno bisogno di far consegnare con i propri mezzi entro i confini del Comune di loro residenza;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a dare in concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti di qualsiasi genere ed alle loro agenzie o succursali, il recapito delle loro corrispondenze epistolari con propri mezzi entro i confini dei rispettivi Comuni nei quali risiedono.

Art. 2.

Tale concessione è accordata con decreto del Ministro per le comunicazioni, verso il corrispettivo unitario, stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge n. 196 del 19 febbraio 1925, determinato e liquidato con le norme degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento approvato col R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2668.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione degli Enti concessionari e le modalità da seguire nella corresponsione del canone sono stabilite volta per volta col decreto di concessione.

Art. 4.

Le concessioni fatte in base al presente decreto-legge sono indipendenti dalle autorizzazioni concesse nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 8 del R. decreto n. 2668 del 21 ottobre 1923.

Il presente decreto, che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 80. — COOP

Numero di pubblicazione **1525**.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. **1209**.

Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che istituisce l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di provvedere alla costruzione ed all'arredamento di appositi edifici, all'adattamento ed all'ampliamento di quelli esistenti, ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad assumere impegni entro il limite di L. 100,000,000 per la costruzione di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli esistenti ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno, previa eventuale espropriazione degli immobili all'uopo necessari.

Tale somma verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma per i servizi postali e telegrafici, in ragione di lire 10,000,000 annui in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-

1927 al 1935-36, assegnando uguale somma nella parte straordinaria dell'entrata del bilancio medesimo con prelevamento dagli avanzi di gestione dell'Azienda, da versare al Tesoro negli anni predetti.

Art. 2.

L'approvazione dei progetti edilizi da parte del Ministero delle comunicazioni nei modi indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, approvato con legge 18 marzo 1926, n. 562, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità e agli effetti delle occorrenti espropriazioni, le quali verranno eseguite dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato in conformità delle disposizioni dell'art. 2 del citato R. decreto-legge n. 1574.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio dipendenti dall'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 81. — COOP

Numero di pubblicazione 1526.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1211.

62ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 giugno 1926, sul decreto che autorizza una 62ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-1926.

MAESTA'

Per necessità inerenti all'amministrazione dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, occorre sia aumentato di L. 4000 lo stanziamento del relativo capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Tale somma può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,915,109, rimane disponibile la somma di L. 84,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 334 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 62ª prelevazione nella somma di L. 4000, da inscrivere al capitolo n. 110: « Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno stesso della sua data. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 83. — COOP

Numero di pubblicazione 1527.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1215.

Provvedimenti per il Consorzio sovvenzioni su valori industriali e per l'Istituto nazionale dei cambi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico), per la applicazione dell'imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, col quale fu autorizzata la costituzione di un Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Visti il R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, i decreti Luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1661; 22 dicembre 1918, n. 1986; 19 giugno 1919, n. 1046, i Regi decreti-legge 23 settembre 1920, n. 1461, e 10 giugno 1921, n. 738, relativi al funzionamento ed alla durata di detto Consorzio;

Visti il R. decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, ed il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 587, che prorogano i termini di esistenza del Consorzio ed istituiscono una Sezione speciale autonoma del Consorzio medesimo;

Visti i Regi decreti-legge 27 settembre 1923, n. 2158, e 30 dicembre 1924, n. 2103, portanti provvedimenti relativi alla citata Sezione speciale autonoma del Consorzio;

Visti i decreti Luogotenenziali 11 dicembre 1917, n. 1956; 13 maggio 1919, n. 696, ed il R. decreto-legge 24 gennaio 1921,

n. 8, relativi alla creazione, al funzionamento ed alla durata dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento per mettere detti Enti in grado di potere adeguatamente assolvere le loro funzioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei buoni fruttiferi che la Sezione ordinaria del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ha facoltà di emettere in base al disposto dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2103, è liquidata annualmente in ragione di cent. 10 per ogni 100 lire di capitale corrispondente al valore nominale dei buoni in circolazione.

Art. 2.

L'imposta di ricchezza mobile sugli utili della Sezione speciale autonoma istituita presso il Consorzio di che all'articolo precedente, sarà applicata sulla sola parte degli utili stessi che, alla scadenza del termine assegnato con l'art. 2 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, risulteranno disponibili, in quanto non siano serviti a fronteggiare perdite della Sezione predetta, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto.

Art. 3.

A datare dal 1° gennaio 1925, l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in confronto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, sarà limitata alla quota parte dell'utile annualmente distribuito. L'applicazione dell'imposta sull'utile accantonato verrà effettuata all'atto della distribuzione dell'utile medesimo fra gli Enti consortili e lo Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 85. — COOP.

Numero di pubblicazione **1528.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. **1212.**

Modificazioni nel ruolo transitorio istituito con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre variazioni nel ruolo transitorio istituito con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1926, è istituito nel gruppo *C*, del ruolo transitorio per il personale della Direzione generale delle pensioni di guerra, il grado 12°.

Saranno collocati in tale grado, dalla data suddetta, gli alunni d'ordine nominati in base a passaggio da categoria inferiore, nonchè quelli nominati in data anteriore, ferma la valutazione, nel grado medesimo, dell'anzianità a mente dell'art. 12 del R. decreto 30 gennaio 1926, n. 48.

Art. 2.

A datare dal 1° gennaio 1926, il personale subalterno del ruolo transitorio della Direzione generale delle pensioni di guerra, è ripartito nei due gradi di usciere e di inserviente, con assegnazione di n. 25 posti al primo, e di 30 al secondo.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni derivanti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 86. — COOP.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 maggio 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di Pianiga (Venezia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 maggio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pianiga, in provincia di Venezia.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Pianiga, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha rilevato la critica situazione finanziaria del Comune, l'arbitraria e partigiana applicazione dei tributi locali, il disordine degli uffici, l'abbandono dei servizi pubblici e in ispecie di quelli attinenti alla viabilità. Urgenti problemi, come quello dell'illuminazione della frazione di Mellaredo e della costruzione dell'edificio scolastico, sono rimasti insoluti; la revisione dei regolamenti e delle piante organiche degli impiegati di segreteria e del personale sanitario, nonostante i richiami e le diffide dell'autorità politica locale, è stata sempre procrastinata, senza giustificato motivo; gravi irregolarità ed abusi sono stati riscontrati nella cessione in fitto di terreni comunali e nella concessione di forniture. Alcuni amministratori hanno avuto parte diretta in servizio del Comune.

Il disagio derivante da tale situazione, aggravato dall'atteggiamento contrario alle correnti nazionali della rappresentanza municipale, reso manifesto anche dall'astensione da celebrazioni patriottiche, ha determinato contro di essa, nell'ambiente locale, un vivace movimento di reazione che desta preoccupazione per il mantenimento dell'ordine pubblico.

La necessità di evitare e prevenire i perturbamenti, che il fermento popolare potrebbe causare e di assicurare, con un periodo di gestione straordinaria, il riassetto della civica azienda, rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pianiga, in provincia di Venezia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. rag. Francesco Fiocca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1926.
Sostituzione di un membro nella Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1793, concernente disposizioni sul prezzo delle acque potabili;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1925, n. 294, col quale si è provveduto alla composizione della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili;

Vista la lettera in data 30 aprile 1926, n. 20179, con la quale il Ministro per l'interno ha designato in sostituzione del comm. dott. Ferdinando Natoli il comm. dott. Carmine Senise a far parte della Commissione suddetta;

Decreta:

Il comm. dott. Carmine Senise, Vice-prefetto, è chiamato a sostituire il comm. dott. Ferdinando Natoli, nella Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili, nominata con decreto Ministeriale 25 novembre 1925, quale rappresentante del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 12 luglio 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Gradisca d'Isonzo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Veduto il R. decreto 3 aprile 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Gradisca d'Isonzo;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora ultimare la sistemazione dei servizi pubblici e che, d'altra parte, la situazione locale non consente di indire subito i comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gradisca d'Isonzo è prorogato di tre mesi.

Udine, addì 12 luglio 1926.

Il Prefetto: SPADAVECCHIA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze a nome anche di S. E. il Ministro per l'economia nazionale con nota n. 100431 in data 19 luglio 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1926, n. 164.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota n. 101015 in data 19 luglio 1926, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, recante l'avocazione al Regio demanio del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1926, n. 164.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

TRIBUNALI ARBITRALI MISTI

Ferie dei Tribunali arbitrali misti.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-AUSTRIACO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'articolo 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 31 maggio 1926.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro austriaco: SCHÖNBERGER. *L'arbitro italiano*: ALBERICI.

Il segretario: BARONE.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-GERMANICO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-germanico pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'articolo 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 30 maggio 1926.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro germanico: RABEL. *L'arbitro italiano*: ALBERICI.

Il segretario: BARONE.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-BULGARO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-bulgaro pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'articolo 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 10 giugno 1926.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro bulgaro: RADOULOVA. *L'arbitro italiano*: FAGGELLA.

Il segretario: DALLARI.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-UNGHERESE

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'articolo 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 10 giugno 1926.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro ungherese: DE ZOLTAN. *L'arbitro italiano*: FAGGELLA.

Il segretario: DALLARI.

L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE ITALO-AUSTRIACHE

nominato in applicazione del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV, parte X, del Trattato di San Germano;

Decreta:

1. Le ferie per i procedimenti davanti all'arbitro pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, tranne quello per la introduzione delle istanze.

Roma, addì 10 luglio 1926.

L'arbitro: SOLDATI.

Il segretario: BARONE.

L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE ITALO-GERMANICHE

nominato in applicazione del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV, parte X, del Trattato di Versaglia;

Decreta:

1. Le ferie per i procedimenti davanti all'arbitro pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, tranne quello per la introduzione delle istanze.

Roma, addì 10 luglio 1926.

L'arbitro: SOLDATI.

Il segretario: BARONE.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Plinia del Tisone ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 25 febbraio 1926, n. 71, il sig. Giuseppe Pirovano è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Plinia del Tisone », l'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Solzago (Como) e di cui il sig. Pirovano è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie comuni di vetro della capacità di un litro e mezzo litro, chiuse con tappo di sughero e capsula di stagnola assicurata al collo della bottiglia a mezzo di una striscia di carta bianca sulla quale è scritto « Ottima acqua da tavola ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari stampate su carta bianca delle dimensioni di circa mm. 200 per 110. Il margine dell'etichetta è formato da due linee verdi parallele filettate di nero, distanti fra loro circa mm. 4 che s'incrociano ai quattro angoli formando quattro cerchi che sono coloriti in rosso. Negli spazi bianchi fra le suddette linee verdi è scritto in alto « Società anonima Fonte Plinia del Tisone - Solzago (Como », in basso « vigilanza igienica permanente sulla sorgente e sull'imbottigliamento », a destra « Bottiglie e tappo sterilizzate », a sinistra sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

Il resto dell'etichetta è diviso nel senso della lunghezza, in due parti, quella superiore colorata in rosso scuro porta in alto a caratteri bianchi il nome dell'acqua « Plinia del Tisone » e sotto la parola « Del » un medaglione bianco con l'effigie in color verde chiaro del naturalista Plinio. Nello stesso spazio rosso è stampato inoltre a caratteri neri « Acqua naturale oligominerale-diuretica-digestiva-assenza di ammoniaca e di nitriti » « Addizionata di gas acido carbonico puro ».

Vi sono inoltre riportati la temperatura dell'acqua alla fonte ed i risultati dell'analisi batteriologica. Il sottostante spazio bianco è diviso nel senso dell'altezza in cinque rettangoli uguali: nel primo a sinistra sono riportati i risultati dell'analisi chimica, negli altri quattro alcune notizie sulle indicazioni terapeutiche dell'acqua, nelle lingue francese, italiana, inglese e spagnuola. Il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Cantani ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 18 febbraio 1926, n. 69, il sig. A. R. Rosapepe di Francesco è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda sotto il nome di « Cantani » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Contursi (Salerno) e di cui il Rosapepe è proprietario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro verdognolo, della capacità di un litro e mezzo litro, della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy, chiuse con tappo di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 223×120 stampate su carta bianca con caratteri bleu scuro. I bordi dell'etichetta sono delimitati da una fascia a righe color rosa alta circa mm. 5 e nella parte superiore di questa sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Fregi color bleu scuro ed un'altra fascia rosa delimitano nel senso dell'altezza due spazi rettangolari: quello a sinistra, delle dimensioni di mm. 41×107, contiene i risultati dell'analisi chimica e batteriologica. Quello di destra delle dimensioni di millimetri 160×105 reca in alto un rettangolo a fondo rosso scuro avente nella sinistra un disco bianco con l'elenco dei premi e medaglie; nel rettangolo rosso è scritto dal basso in alto su due righe a caratteri bianchi filettati bleu « Acqua naturale solfurea » « Cantani » e su due righe a caratteri bianchi « carbonica, alcalina, clorurata - esente da microrganismi ». Nel sottostante spazio bianco sono inseriti i giudizi di alcuni medici sulle proprietà terapeutiche dell'acqua, e le indicazioni di esso ed il nome del proprietario.

Le bottiglie destinate alle rivendite a bicchieri nelle provincie di Salerno e Napoli saranno contrassegnate con una piccola etichetta in carta bianca incollata al collo della bottiglia delle dimensioni di mm. 125×25 stampate con caratteri bleu chiaro e portante le parole « Premiata acqua Cantani, solfurea carbonica, alcalina, proprietà A. R. Rosapepe (Contursi) »; nonchè gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Richiesta di trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Venusio » in territorio di Matera.

Ecc.mo COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

(costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258).

Roma.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 208 in data 8 luglio del Commissario straordinario per l'Opera stessa;

Visti gli articoli 12, 13 primo comma, 14 e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;

Chiede

a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sottoindicato è suscettibile di importanti trasformazioni colturali e, conseguentemente, giusta l'art. 13 del regolamento legislativo, può essere trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:

Fondo denominato « Venusio » sito in territorio di Matera (Potenza), di proprietà della signora Aurelia Rossi fu Giovanni Camillo, maritata Venusio Raffaele, domiciliata in Napoli.

Detto fondo è riportato nel vecchio catasto esistente presso il Regio ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera, all'art. 7462 sez. F, nn. 6, 7, 8, 9 e 11 per la complessiva estensione di tomoli 1657 e misure 23 1/2, pari ad ettari 677.68.18, con l'imponibile di ducati 1846.73 pari a lire italiane 7848.60 in testa a Rossi Aurelia di Giovanni Camillo, maritata Venusio Raffaele.

Nel nuovo catasto, in via di attivazione, la proprietà è riportata, per l'anno 1926, all'art. 4046 in testa alla stessa ditta proprietaria, foglio di mappa n. 3 particella 12; foglio 4, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18; foglio 5, particelle 10, 11, 12; foglio 13, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 39; e foglio 14, particelle 5, 6, per la complessiva estensione di ettari 645.37.87.

L'estensione reale è di circa ettari 640.

Il detto fondo è diviso in tre corpi dalla strada nazionale Appulo-Lucana: due appezzamenti a destra di detta strada ed il terzo a sinistra.

I confini del corpo principale, quello cioè ubicato a sinistra della strada predetta, sono i seguenti:

A nord: Limite comune tra la provincia di Bari e quella di Potenza;

A sud e sud-est: Fondo detto « I sette ponti » di Corazza Francesco Paolo; proprietà Volpe; proprietà Giura Longo Concetta; proprietà avv. Tortorelli Vincenzo di Luca; masseria Scalaferrata di Gattini Laura fu Giuseppe e masseria « Le Reni » di Palizzi Paternò marchesa Maria;

Ad est: Strada nazionale Appulo-Lucana e limite comune tra il territorio di Altamura in provincia di Bari e quello di Matera in Basilicata;

Ad ovest: Masseria « Torraca » di Giovanni Torraca e Fratelli e masseria « Santalucia » di Vizziello Maria Nicoletta.

I confini del secondo appezzamento, ubicato a destra della sopracitata strada nazionale, sono i seguenti:

A nord: Limite comune tra il territorio di Altamura in provincia di Bari e quello di Matera in Basilicata;

A sud: Fosso Ciccolocane;

Ad est: Masseria « Ciccolocane » di Giudice Pietro Filippo;

Ad ovest: Strada nazionale Appulo-Lucana e limite comune tra le provincie di Bari e Basilicata.

I confini del terzo appezzamento, ubicato anche esso a destra della strada nazionale, sono i seguenti:

A nord, sud ed est: Masseria Volpe;

Ad ovest: Strada nazionale Appulo-Lucana.

Roma, addì 16 luglio 1926.

Il direttore generale: CELSO COLETTI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Gorrino, in provincia di Cuneo, con decreto del 16 luglio 1926, sono estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, relative alla esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 13 luglio 1926, in Bagni Montecatini, Albergo Terminus Belloni, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 1824.

Il giorno 13 luglio 1926, in Bagni Montecatini, Albergo Locanda Maggiore, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 1824.

Il giorno 13 luglio 1926, in Bagni Montecatini, Albergo Regina Parco, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 1824.

Il giorno 13 luglio 1926, in Bagni Montecatini, Albergo Croce di Malta, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 1824.

Il giorno 13 luglio 1926, in Bagni Montecatini, Albergo Tettuccio, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 1824.

Il giorno 13 luglio 1926, in Bagni Montecatini, Albergo Savi Ercolini, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica inclusa sul circuito n. 1824.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 70).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3332 — Data della ricevuta 30 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Miceli Anna fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 7500, consolidato 5 per cento, con la decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data della ricevuta: 17 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Buonerba Michele fu Giuseppe R. subeconomo dei B. V. di Fiesole — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Ammontare della rendita L. 264 consolidato 3 per cento con decorrenza 1° aprile 1925

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 618 — Data della ricevuta: 1° febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Manni Eugenio di Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 576, consolidato 4.50 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1926.

Ai termini dellart. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	391071	70 —	Boccia Carolina fu Carmine, minore, sotto la patria potestà della madre Albano Lucia di *Ferdinando*, ved. di Boccia Carmine dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio ad Albano Lucia di *Ferdinando*, ved. Boccia Carmine, dom. a Napoli.	Boccia Carolina fu Carmine, minore, sotto la patria potestà della madre Albano Lucia di *Federico*, ved. ecc., come contro; con usufrutto vitalizio, ad Albano Lucia di *Federico*, ved. ecc., come contro.
»	391072	70 —	Boccia Emma fu Carmine, minore ecc., come la precedente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Boccia Emma fu Carmine, minore ecc., come la precedente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	391073	70 —	Boccia Franco fu Carmine, minore, ecc., come la precdente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Boccia Franco fu Carmine, minore, ecc., come la precdente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	227121	550 —	Vella Francesca fu Luigi, moglie di Amoruso *Antonio*, dom. a Bisceglie (Bari), vincolata.	Vella Francesca fu Luigi, moglie di Amoruso *Angelantonio*, dom. a Bisceglie (Bari), vincolata.
»	420022	500 —	*Galleini* Caterina fu Ernesto, ved. Steffanino, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Lombardo Francesco fu Tommaso, dom. a Milano.	*Galleani* Caterina fu Ernesto, ved. ecc., come contro; con usufrutto vitalizio, come contro.
Buono Tesoro quinquennale IIª emissione	922	Capit. 700 —	Manzoni *Anna* di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre.	Manzoni *Elisabetta-Anna* di Domenico, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	258926	290 —	Dellepiane Santina fu *Agostino*, moglie di Tirone Federico, dom. a Genova, vincolata.	Dellepiane Santina fu *Antonio*, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	65761	1,355 —	Roncallo *Margherita* fu Ernesto, moglie di Asquasciati *Antonio*, dom. a San Remo (Porto Maurizio); vincolata di susufrutto.	Roncallo *Rosa-Colomba-Margherita* fu Ernesto, moglie di Asquasciati *Giacomo-Antonio-Bernardo*, dom. come contro; vincolata di usufrutto.
»	395588	1,500 —	Iorio Elisa fu *Andrea*, minore, sotto la patria potestà della madre Di Nisco Eleonora di Pasquale, ved. Iorio, dom. a Napoli.	Iorio Elisa fu *Arduino*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	461456	31,50	Daccà *Rosa* fu Angelo Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Cappanera *Emilia* di Giuseppe, ved. Daccà, dom. a Genova.	Daccà *Vittoria-Rosa* fu Angelo Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Cappanera *Rosa detta Emilia* di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	36604	500 —	Usorini *Angela* fu Pacifico, moglie di Giorda Ercole fu Pacifico, dom. a Cerano (Novara).	Usorini *Ernesta* fu Pacifico, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	320376	945 —	Carle Catterina fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Comba Domenica di Pietro, ved. di Carle Domenico, dom. a Barge (Torino), con usufrutto vitalizio a Comba Catterina fu *Antonio*, ved. di Carle Michele, dom. a Barge.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio, a Colomba Catterina fu *Costanzo-Antonino*, ved. di Carle Michele, dom. a Barge (Torino).

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	353991	75 —	Frasca Livia fu Aniello, moglie di Casigli Antonino, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile dom. in Avellino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, dom. in Avellino.
»	353992	75 —	Frasca Ermelinda fu Aniello, moglie di Fattorini Giovanni, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio, come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio, come la precedente.
»	113053	15 —	Genovese Maria Addolorata fu Raffaele, nubile, dom. a Monopoli (Bari); con usuf. vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Concetta* fu Giuseppe, nubili, dom. a Monopoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Maria-Concetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Monopoli.
3.50 %	779074	1,029 —	Caisson Anna Maria fu *Carlo Federico*, moglie di Lasagna Luigi Virginio Pietro, dom. in Asti (Alessandria), vincolata	Caisson Anna Maria fu *Federico*, moglie ecc., come contro, vincolata.
»	679438	420 —	Caisson Anna Maria fu *Carlo Federico* o *Federico*, moglie di Lasagna Luigi, dom. a Torino, vincolata.	Caisson Anna Maria fu *Federico*, moglie ecc., come contro, vincolata.
P. N. 5 %	5940	200 —	Spina Giannicola fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Vigilante Rosina* fu *Giovanni Giuseppe*, ved. di Spina Giuseppe, dom. a Vieste (Foggia).	Spina Giannicola fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Pisani Antonina* fu *Antonio*, ved. ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	856I2	80.50	Gambaro *Luigia* nubile fu Pietro, dom. a Genova.	Gambaro *Maria-Luigia*, nubile, fu Pietro, dom. a Genova.
5 %	370290	65 —	*Iuliani* Gerardo, Gennaro, Ernesto e Antonio fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Stroffolino Angela fu Angelo, dom. a Forchia (Benevento).	*Iuliano* Gerardo, Gennaro, Ernesto e Antonio fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Stroffolino Angela fu Angelo, dom. a Forchia (Benevento).
3.50 %	772799	21 —	*Calvello* Domenico di Fortunato, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	*Calvelli* Domenico di Fortunato, minore ecc., come contro.
»	772830	21 —	*Calvello* Giuseppe di Fortunato, minore ecc. come la precedente.	*Calvelli* Giuseppe di Fortunato, minore ecc. come contro
5 %	46273	145 —	Santangeli *Adolfo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre D'Ambrosio Anna, ved. Santangeli Antonio, dom. a Roma.	Santangeli *Rodolfo* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
»	388037	100 —	Giordano Antonietta di *Francesco*, moglie di Messina Michele, dom. a Potenza.	Giordano Antonietta di *Biagio*, moglie di Messina Michele, dom. a Potenza.
»	48527	200 —	Giannetti *Nicoletta* fu *Giovanni*, moglie di Bertozzi Aldo, dom. a Fivizzano (Massa).	Giannetti *Giannettina-Raffaela-Nicoletta-Maggese* fu *Cesare*, moglie di Bertozzi Aldo, dom. come contro
»	54844	100 —	Giannetti *Nicoletta* fu *Cesare*, moglie ecc. come la precedente.	Intestata come la precedente
Ricevuta prov. rilasc. dalla Tesor. di Genova il 27 dicembre 1924.	5791	Cap. 1,500 —	Boasi *Augusto* fu Luigi.	Boasi *Cesare-Augusto* fu Luigi.
Ricevute prov. rilasc. dalla Tesor. di Genova il 23 giugno 1925.	12720 12726	» 8,000 — » 6,200 —	Berninzone Ernesto, fu *Giuseppe*.	Berninzone Ernesto fu *Adrasto*.
Id. id. rilasc. il 3-4-1925.	11391	» 100,000 —		
3.50 %	108646	1,400 —	Guarnieri *Emma* fu Geremia, nubile, dom. a Padova, vincolata.	Guarnieri o *Guernieri Teresa-Giulia-Emilia* fu Geremia, nubile, dom. a Padova, vincolata.
»	742171 742172 142173	7 — 7 — 80.50	Domenichelli *Teofilo* fu Anacleto, dom. a Livorno, vincolata.	Domenichelli *Pietro*, ecc., come contro, vincolata.
»	665382	2,870	Barabino Romilda fu Vincenzo, minore sotto la curatela del marito Graffione Vittorio di *Angelo Nicolò*, dom. a Genova, vincolata.	Barabino Romilda fu Vincenzo, minore sotto la curatela del marito Graffione Vittorio di *Nicolò* dom. a Genova, vincolata.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	89236	50 —	*Banucci* Andrea fu Donatantonio, dom a Montebello di Bertona (Teramo).	*Barrucci* Andrea, ecc., come contro.
3.50 %	477435	49 —	Plastino *Carmela* fu Antonio, moglie di D'Alessandro Iginio, dom. a Cerignola (Foggia) vincolata.	Plastino *Maria-Carmela* fu Antonio, moglie di D'Alessandro Iginio, dom. come contro, vincolata.
5 %	95748	65 —	Tivinella *Giovanni-Battista* fu Bartolomeo, dom. a Premosello (Novara); con usufr vitalizio a Bistis Virginia fu Giovanni Battista, ved di Tinivella Giacomo e moglie in seconde nozze di Botto Angelo.	Tinivella *Angelo-Giovanni Battista* fu Bartolomeo, dom. come contro e con usufr. vital. come contro.
3.50 %	227070	70 —	Rolla *Francesco* di Giovanni, dom. a Genova.	Rolla *Federico-Francesco* di Giovanni, dom. a Genova.
»	246902	31.50	Intestata come la precedente, dom. a Cagliari.	Intestata come la precedente, dom. a Cagliari.
» » » »	247535 452776 454270 515269	189 — 73.50 45.50 70 —	Intestata come la precedente, dom. a Lerici (Genova)	Intestata come la precedente, dom. a Lerici (Genova).
Ricevuta prov rilasc. dalla Sez. di R. Tesoreria di Genova il 20-1-25.	7901	Cap. 5,200 —	Parodi *Santino* fu Antonio.	Parodi *Giovanni-Battista-Santino* fu Antonio.
3.50 %	412156	280 —	*Ghiliani Luigi-Cesare* fu Carlo, dom. a Torino; con usufr. vital. a Penna Francesca fu Giovanni, ved. di *Ghiliani* Carlo.	*Ghilliani Luigi-Eugenio-Cesare* fu Carlo, dom. a Torino; con usufr vital. a Penna Francesca fu Giovanni, ved. di *Ghilliani* Carlo.
»	276552	875 —	*Ghiliani Cesare-Luigi* fu Carlo, dom. a Torino, e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata e con usufr. vital. come la precedente.
»	714442	105 —	Riva Francesca Onorata di Carlo, *nubile*, dom. a Milano, vincolata.	Riva Francesca Onorata di Carlo, *moglie di Roggero Francesco fu Giuseppe*, dom. a Milano, vincolata.
»	190093	240 —	Cappelli *Iolanda Addolorata* di Adolfo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brindisi (Lecce).	Cappelli *Addolorata Iolanda* di Adolfo, minore ecc. come contro.
3.50 %	797158	83.50	Salvago Domenico fu *Alberto*, minore, sotto la tutela di Salvago Nunzio, dom. a Palermo.	Salvago Domenico fu *Aliberto*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 luglio 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 48).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti, le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	274939	175 —	Frasso *Arcangelo* e Antonio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Liberi (Caserta).	Frasso *Maria-Arcangela* e Antonio di Giuseppe, minori, ecc., come contro.
3.50 %	154281	700 —	Ronchail *Luigi* fu *Luigi*, domic. ad Usseaux (Torino).	Ronchail *Giovanni-Luigi* fu *Giovanni-Luigi*, domic. come contro.
Cons. 5 %	326642	115 —	Guadalupi Francesca fu Cosimo, moglie di *Tofano* Umberto, dom. a Brindisi (Lecce) vincolata	Guadalupi Francesca fu Cosimo, moglie di *Scalvizzari Vittorio-Pio*, domic. come contro, vincolata.
3.50 %	585267	140 —	Molinari Maria fu Carlo, *nubile*, domic. a Novi Ligure (Alessandria).	Molinari Maria fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Risso Emilia-Francesca, vedova Molinari*, domic. come contro.
»	745663	140 —	Molinari Giovanni, Angelo e Maria fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre *Rizzo* Emilia di Giovanni Battista, vedova di Molinari Carlo, domic. a Torino (in parti uguali).	Molinari Giovanni, Angelo e Maria fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre *Risso* Emilia, ecc., come contro.
Cons. 5 %	335367	1,015 —	Piva Edgardo fu *Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Tagliati Luigia, vedova Piva, domiciliata a Codigoro (Ferrara).	Piva Edgardo fu *Giovanni*, minore, ecc., come contro.
»	202746	15 —	Rivalta *Rita* fu Eligio-Egidio, minore sotto la patria potestà della madre Perazzo Antonietta di Vittorio, vedova Rivalta, domiciliata in Frassinello Monferrato (Alessandria)	Rivalta *Margherita* fu Eligio-Egidio, minore, ecc., come contro.
»	208826	95 —	Rivalta *Rita-Margherita*, ecc., come la precedente.	
»	223689	35 —	Ferraro Luigi di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Massalubrense (Napoli).	Ferraro Luigi di *Antonino*, minore, ecc., come contro.
» »	205473 184019	175 — 1,400 —	Bertelli *Elena* fu Giovanni-Maria, moglie di Rubino *Cosimo*, domic. a Genova, vincolata.	Bertelli *Maria-Elena-Luigia-Enrica* fu Giovanni-Maria, moglie di Rubino *Giuseppe-Cosimo*, domic. come contro, vincolata.
» »	250557 250558	2,500 — 1,750 —	*Sarravalle* Nella fu Augusto, moglie di Levi-Bianchini Marco domic. a Nocera Inferiore (Salerno).	*Saravalle* Nella fu Augusto, moglie, ecc., come contro.
»	23885	65 —	Petrosillo *Grazia* fu Onofrio, minore sotto la patria potestà della madre Fiume Maria-Giuseppa fu Angelo, vedova di Petrosillo Onofrio, domic. a Monopoli (Bari), con usufrutto, fino a che la titolare rimarrà nubile, a Fiume Maria Giuseppa fu Angelo, vedova di Petrosillo Onofrio, domic. a Monopoli (Bari)	Petrosillo *Lucrezia* fu Onofrio, minore, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	701431	126 —	*Verons Giovanni* e Maria di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Messina	*Veroux Eugenio-Giovanni* e Maria di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina).
»	743161	224 —	*Verous* Maria-Filomena ed Eugenio-Giovanni di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina).	*Veroux* Maria-Filomena ed Eugenio-Giovanni di Gastone, minori, ecc., come contro.
»	747701	87.50	Veroux Maria e *Giovanni* di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina).	Veroux Maria ed *Eugenio-Giovanni* di Gastone, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	282317	970 —	Costantino *Saverio* fu Emanuele, minore sotto la patria potestà dell'ava Sagrò Filomena fu Nicola, vedova di Costantino Demetrio, domic. a Reggio Calabria.	Costantino *Saverio-Luigi* fu Emanuele, minore, ecc., come contro.
» »	83277 102747	265 — 910 —	Cattaneo Giuseppe, Ferdinando, *Carmelita*, nubile, Anna-Maria e *Teresa* fu Giulio, le ultime due minori sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova di Cattaneo Giulio, tutti quali eredi indivisi di Cattaneo Giuseppe Maria, domic. a Genova.	Cattaneo Giuseppe, Ferdinando, *Lucrezia-Carmelita*, nubile, Anna-Maria e *Maria-Teresa* fu Giulio, le ultime due minori, ecc., come contro.
»	177860	3.675 —	Cattaneo della Volta Giuseppe, *Carmelita* Ferdinando, Anna-Maria e *Terese*, fratelli e sorelle fu Giulio, la ultima minore sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova Cattaneo della Volta, tutti eredi indivisi del nonno paterno Cattaneo della Volta Giuseppe Maria fu Giambattista, domic. a Genova.	Cattaneo della Volta Giuseppe, *Lucrezia-Carmelita*, Ferdinando, Anna Maria e *Maria-Teresa*, fratelli e sorelle, ecc., come contro.
P. N. 5 %	11144	290 —	Cattaneo della Volta *Carmelita-Lucrezia*, nubile, Giuseppe, Ferdinando, Anna-Maria e *Teresa* fu Giulio, gli ultimi tre minorenni sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova di Cattaneo della Volta Giulio, eredi indivisi del loro avo Giuseppe-Maria Cattaneo della Volta, domic. a Genova.	Cattaneo della Volta *Lucrezia-Carmelita*, nubile, Giuseppe, Ferdinando, Anna-Maria e *Maria-Teresa* fu Giulio, gli ultimi tre minori, ecc., come contro.
P. N. 4.50 %	109	585 —	Cattaneo della Volta Giuseppe, Ferdinando, *Carmelita*, Anna-Maria e Teresa fu Giulio, il primo maggiore, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova di Cattaneo della Volta Giulio, tutti quali eredi indivisi del nonno paterno Cattaneo della Volta Giuseppe Maria, domic. a Genova.	Cattaneo della Volta Giuseppe, Ferdinando, *Lucrezia-Carmelita*, Anna-Maria e *Maria Teresa*, fu Giulio, ecc., come contro.
Cons. 5 %	284537	630 —	Brandi *Giulia* di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre, domic. ad Accettura (Potenza).	Brandi *Maria-Giulia* di Gennaro, minore, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla R. tesoreria di Firenze il 17 ottobre 1924.	460	Capit. 2,400 —	Ascani Concetta fu *Luigi*.	Ascani Concetta di *Ignoti*.
»	85	» 600 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	727061	164.50	Zampetti *Antonietta* fu Gioachino, moglie di *De Sanctis* Vincenzo di Costanzo, domiciliata a Montefusco (Avellino), vincolata.	Zampetti *Maria-Antonia* fu Gioachino, moglie di *De Santis* Vincenzo di Costanzo, domic. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a borse di studio normali e di perfezionamento per l'anno scolastico 1926-27 nella Facoltà di lettere e filosofia presso la Regia università di Firenze.

Concorso per esami ai posti normali.

Al primo anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale col greco o il diploma di maturità classica; al 2°, 3° e 4° anno coloro che abbiano sostenuto gli esami in tutte le materie consigliate dalla Facoltà per gli anni di studio precedenti, riportando in essi una media non inferiore agli otto decimi.

Le domande, in carta bollata da L. 2, devono essere inviate alla segreteria dell'Università (piazza San Marco n. 2) non più tardi del 15 ottobre p. v.

Alla domanda dovrà unirsi la fede di nascita, debitamente legalizzata, e il diploma, o il certificato, di licenza liceale o di maturità classica pei concorrenti di primo anno; il foglio di congedo pei concorrenti degli anni successivi, che provengono da altra Università.

L'esame di concorso consisterà per tutti in una prova scritta e in una prova orale sulle lingue e letterature italiana, latina e greca. Le prove scritte avranno luogo su temi assegnati dalla Commissione esaminatrice, e graduati secondo l'anno di corso e secondo l'ordine di studi (filologia o filosofia) a cui i concorrenti vogliono essere ammessi. La prova scritta di latino pei concorrenti di primo anno consisterà in una versione dall'italiano in latino, per tutti gli altri in una composizione latina. La prova scritta di greco consisterà per tutti in una versione dal greco. Le prove orali avranno luogo subito dopo le scritte in giorni che saranno fissati dalla Commissione.

I concorrenti alla borsa pel 4° anno dovranno inoltre sostenere, o dimostrare di aver sostenuto, un esame di lingua tedesca corrispondente alla materia di un anno in corso.

Non può conseguire la borsa di studio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

L'assegno dura per tutti i mesi di lezione e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando in essi una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuno.

I concorrenti dovranno trovarsi la mattina del 18 ottobre ad ore 9 nella sede dell'Università.

Concorso per titoli ai posti di perfezionamento.

Possono concorrervi tutti coloro che abbiano conseguito, non prima del giugno 1923, la laurea in lettere o in filosofia in una università del Regno, inviando alla segreteria dell'Università non più tardi del 15 ottobre p. v. la domanda in carta da bollo da L. 2, corredata dell'atto di nascita legalizzato, dei certificati comprovanti le classificazioni riportate negli esami speciali ed in quello di laurea, non che della tesi di laurea e di quegli altri lavori, manoscritti o a stampa, che ritengano utili a dar saggio dei loro studi.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che conseguono l'assegno, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e al termine dell'anno scolastico sostenere una prova di colloquio su un tema a scelta fra tre temi corrispondenti alle materie seguite durante l'anno di studio, presentare un lavoro scritto e sostenerne la discussione orale.

E' incompatibile la condizione di perfezionando sussidiato con quella di insegnante effettivo o supplente in pubbliche scuole.

Il penultimo mese dell'assegno sarà pagato dopo la presentazione della tesi e l'ultimo mese dopo fatti gli esami speciali. Vi sarà decadenza dal diritto di riscuotere queste due ultime rate entro l'anno scolastico successivo a quello pel quale la borsa fu conferita.

Il Consiglio di facoltà decide, nella sua prima adunanza del mese di novembre, sul conferimento delle borse, ripartendo secondo opportunità le normali e quelle di perfezionamento, e fissando di ciascuna l'ammontare.

Firenze, 1° luglio 1926.

p. *Il segretario capo:* F. DE CAPO.

Il preside della Facoltà: PAOLO EMILIO PAVOLINI.

Il rettore: ENRICO BURCI.

Concorso a due borse di studio per l'anno scolastico 1926-27 nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la Regia università di Firenze.

La facoltà di scienze fisiche e naturali della Regia università degli studi di Firenze bandisce un concorso a due posti di studio: uno dei quali con un sussidio mensile di L. 110 e l'altro di L. 90.

I due posti sono destinati a chi abbia già conseguito una laurea e voglia perfezionarsi presso qualcuno dei nostri laboratori, oppure a chi abbia superato tutti gli esami speciali richiesti per la laurea in chimica o in scienze naturali e voglia dedicare un anno in ricerche sperimentali per la dissertazione di laurea da presentare e discutere nella nostra Università.

I due assegni durano per gli otto mesi dell'anno scolastico, dal novembre a tutto giugno.

I vincitori del concorso perdono ogni diritto alla borsa di studio, qualora non frequentino regolarmente i corsi ed i laboratori ai quali sono inscritti.

Le domande, in carta bollata da L. 2, corredate della fede di nascita debitamente legalizzata e di tutti i certificati ottenuti nelle scuole secondarie e universitarie, debbono inviarsi dai concorrenti alla segreteria della Regia università, piazza San Marco, 2, non oltre il 15 ottobre p. v.

Il conferimento dei due assegni sarà fatto dalla Facoltà nella sua prima adunanza del mese di novembre.

Firenze, 1° luglio 1926.

p. *Il segretario capo:* F. DE CAPO.

Il preside della Facoltà: GUIDO PELLIZZARI.

Il rettore: ENRICO BURCI.

CORTE DEI CONTI

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di primo segretario nel ruolo del gruppo A della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto presidenziale in data 15 marzo 1926, col quale è stato indetto un esame di concorso ad 11 posti di primo segretario nel ruolo del gruppo A del personale della Corte dei conti;

Vista la determinazione presidenziale 28 giugno 1926, con cui è stata stabilita l'ammissione dei concorrenti all'esame sopraccennato;

Visti i processi verbali delle adunanze della Commissione giudicatrice nominata con decreto presidenziale 21 giugno 1926, la relazione finale della Commissione stessa e la graduatoria dei vincitori del concorso;

Riconosciuta la regolarità di tutto il procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per esame ad 11 posti di primo segretario nel ruolo del gruppo A della Corte dei conti bandito col decreto presidenziale del 15 marzo 1926:

1. Mortati avv. Costantino, vincitore con punti 18.50.
2. Giorgi dott. Francesco, vincitore con punti 16.15.

Roma, addì 13 luglio 1926.

Il presidente: PEANO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.